

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 505/2013 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2013

che istituisce ulteriori misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012-2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 2, e l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Durante la campagna di commercializzazione dello zucchero 2011-2012, il prezzo unionale medio stimato di vendita dello zucchero bianco alla rinfusa, franco fabbrica, ha raggiunto un livello pari al 175 % del prezzo di riferimento di 404 EUR/t ed era superiore al prezzo del mercato mondiale di circa 275 EUR/t. Il prezzo dell'Unione è ormai stabile, ad un livello che si aggira attorno a 700 EUR/t, che è il livello più elevato dalla riforma dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero e nuoce alla fluidità ottimale dell'approvvigionamento di zucchero sul mercato dell'Unione. Il previsto aumento di questo prezzo, già elevato, all'inizio della campagna 2012-2013, ha suscitato il rischio di gravi perturbazioni del mercato, che occorreva prevenire mediante opportune misure. Il 18 gennaio, il 15 febbraio e il 22 marzo 2013 la Commissione ha adottato rispettivamente i regolamenti di esecuzione (UE) n. 36/2013 ⁽²⁾, (UE) n. 131/2013 ⁽³⁾ e (UE) n. 281/2013 ⁽⁴⁾ recanti misure eccezionali intese a contrastare le perturbazioni del mercato. Nonostante le misure adottate, i prezzi attualmente registrati sul mercato denotano la necessità di adottare ulteriori misure per far fronte alle persistenti turbative di mercato.
- (2) In base alla valutazione dell'offerta e della domanda per la campagna 2012-2013, si calcola che il livello delle scorte finali per il mercato dello zucchero sarà inferiore almeno di 0,5 milioni di tonnellate rispetto alla campagna 2011-2012. Tale cifra tiene conto delle importazioni da paesi terzi che beneficiano di taluni accordi preferenziali.
- (3) D'altra parte, la previsione di un buon raccolto induce a stimare una produzione di zucchero che supera di 4 600 000 tonnellate la quota fissata dall'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tenendo conto delle stime degli impegni contrattuali dei produttori di zucchero per determinati usi industriali previsti dall'articolo 62 di tale regolamento e degli impegni di esportazione di zucchero fuori quota per il 2012-2013, resterebbero disponibili ingenti quantitativi di zucchero fuori

quota, pari ad almeno 1 200 000 tonnellate. Una parte di tale produzione di zucchero potrebbe essere destinata ad alleviare la scarsa offerta sul mercato dello zucchero dell'Unione ed evitare aumenti eccessivi di prezzo.

- (4) Per garantire la fluidità del mercato, occorre immettere sul mercato zucchero fuori quota. Dovrebbe essere possibile prendere tale misura ogni volta che sia necessario durante la campagna 2012-2013.
- (5) Ai sensi degli articoli 186 e 188 del regolamento (CE) n. 1234/2007, se necessario, possono essere adottate le misure per rimediare alle perturbazioni di mercato o al rischio di perturbazioni nel caso in cui, in particolare, tali perturbazioni derivino da un significativo aumento dei prezzi nell'Unione purché tale obiettivo non possa essere raggiunto per mezzo di altre misure disponibili ai sensi di tale regolamento. Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, il regolamento (CE) n. 1234/2007 non prevede misure specifiche atte a limitare la tendenza al rialzo del prezzo dello zucchero ed a consentire l'approvvigionamento di zucchero a prezzi ragionevoli sul mercato dell'Unione, diverse da quelle basate sull'articolo 186 del suddetto regolamento.
- (6) L'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 autorizza la Commissione a fissare il prelievo sulle eccedenze, per lo zucchero e l'isoglucosio prodotti in superamento della quota, a un livello sufficientemente elevato per evitare l'accumulo di eccedenze. L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo alla produzione fuori quota nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, ha fissato tale prelievo a 500 EUR/t.
- (7) Per un quantitativo limitato di zucchero prodotto in superamento della quota, è opportuno che il prelievo sulle eccedenze ridotto sia fissato ad un livello per tonnellata che permetta un equo trattamento dei produttori di zucchero dell'Unione, garantendo il buon funzionamento del mercato dello zucchero nell'Unione e che aiuti a ridurre la differenza tra i prezzi del mercato unionale e mondiale dello zucchero senza creare rischi di accumulo di eccedenze nel mercato dell'Unione.
- (8) Poiché il regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa quote tanto per lo zucchero quanto per l'isoglucosio, è opportuno che una misura analoga si applichi a un quantitativo adeguato di isoglucosio prodotto in superamento della quota, poiché quest'ultimo prodotto è, in una certa misura, un sostituto commerciale dello zucchero.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 16 del 19.1.2013, pag. 7.⁽³⁾ GU L 45 del 16.2.2013, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 84 del 23.3.2013, pag. 19.⁽⁵⁾ GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.